



COMUNE DI BERGEGGI

Provincia di Savona

Via De Mari 28 D - 17028 Bergoggi tel. 019 25.7901 fax: 019 25.790.220

P. I.: 00245250097 - www.comune.bergoggi.sv.it

Settore Economico - Finanziario tel. 019/25790207

e-mail: b.ragioneria@comune.bergoggi.sv.it PEC: protocollo@pec.comune.bergoggi.sv.it

Tassa Rifiuti Solidi urbani – T.A.R.S.U.

Definizione. La TARSU, Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti con esclusioni e agevolazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale. La tassa è dovuta da chi, di fatto, occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti dello stesso nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Superfici Tassabili. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa

Denunce

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia al Comune entro 60 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali e deve contenere i dati anagrafici completi del soggetto, i dati identificativi catastali, l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso di variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e destinazione d'uso, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, deve essere presentata la denuncia di variazione entro lo stesso termine di 60 giorni. In caso di cessazione dell'occupazione va presentata la denuncia. Non è un obbligo, vale a dire l'omissione della presentazione non è sanzionabile, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la denuncia.

Pagamento

Quanto si paga. La tassa è rapportata alla superficie in metri quadrati dei locali e aree e alla categoria tariffaria di appartenenza, basata sulla quantità e qualità media ordinaria di produzione di rifiuti. All'importo ottenuto vanno poi aggiunte le addizionali (ex ECA, ex MECA e tributo provinciale), nella misura complessiva del 15%, e dedotte le eventuali riduzioni spettanti. La tassa è dovuta ad anno solare.

Come si paga. Si paga solo a seguito di ricevimento di un avviso di pagamento in cui sono indicati l'importo da versare e le scadenze, che perverrà alla residenza indicata dal contribuente sulla denuncia. Il pagamento può essere effettuato sul c.c.p. n. 53927620 intestato a "COMUNE DI BERGEGGI – RISCOSSIONE TASSA RSU", ovvero presso gli sportelli della Banca Popolare di Novara utilizzando esclusivamente il bollettino premarcato allegato all'avviso di pagamento.

Esclusioni

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso per cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Riduzioni

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 30% (trenta per cento) nel caso di:

- a) abitazioni con UNICO OCCUPANTE ivi residente con superficie inferiore a 50 mq. L'ufficio competente in fase istruttoria potrà richiedere la necessaria documentazione comprovante le motivazioni della richiesta di riduzione
- b) abitazioni con UNICO OCCUPANTE ivi residente anche con superficie superiore a 50 mq. se l'occupante ha un'età superiore a 65 anni e il suo reddito, con riferimento all'attestazione I.S.E.E., quale valore della situazione economica equivalente, relativo all'anno precedente, risulta uguale o inferiore a € 7.000,00. Tali requisiti devono essere attestati dai servizi sociali. L'ufficio competente in fase istruttoria potrà richiedere la necessaria documentazione comprovante le motivazioni della richiesta di riduzione
- c) agricoltori che occupano la parte abitativa della COSTRUZIONE RURALE.
- d) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di USO STAGIONALE per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultanti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

Si rammenta anche la riduzione per le zone esterne al perimetro di raccolta, ovvero per i locali assoggettati al tributo situati in zone in cui non viene svolto il servizio di raccolta rifiuti, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40%.